

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 23/03/2021

### FATTO

Richiamando quanto esposto nel reclamo, i Clienti (parte ricorrente e il cointestatario) espongono tra l'altro quanto segue:

è contitolare di n. 1 Buono Postale Fruttifero trentennale, serie "P" n. \*\*\*.839, emesso in data 17/12/1990 per un valore di £ 500.000, con scadenza il 01/01/2021;

in data 25/08/2020 ha richiesto il valore di rimborso del titolo ma l'intermediario ha proposto un importo di € 2.725,70, che risulta inferiore a quanto effettivamente dovuto;

ha presentato infruttuoso reclamo in data 29/08/2020, non riscontrato dall'intermediario;

il buono in contestazione ha durata trentennale con n° 5 scaglioni di detenzione stampati sul retro, ma il timbro modificativo apposto dall'intermediario modifica solo i primi 4 scaglioni, lasciando inalterati i rendimenti del 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno).

Il cliente, in sede di reclamo, precisa di aver già presentato altri due ricorsi (pr. nn.120921/19 e 117122/20) aventi ad oggetto differenti buoni fruttiferi postali, "perfettamente identici per tipologia e valore di acquisto" al buono oggetto dell'odierno ricorso, per i quali "l'Abf ha deliberato con decisione a me favorevole", come comunicato all'intermediario con note dell'Abf del 05.07.2019 e del 19.06.2020.

Il cliente chiede il pagamento degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto originariamente stampigliato sul buono e non modificato dal timbro.

L'intermediario con le controdeduzioni solleva eccezioni in via preliminare:

1) Incompetenza *ratione temporis*



la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di un buono emesso nell'anno 1990;

il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;

è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)";

ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";

da ciò discende dunque l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF.

## 2) Incompetenza per materia

i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale;

le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari;

sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari;

i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario;

da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;

né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.

Nel merito

il buono in controversia appartiene a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;

detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);

il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;

il buono in controversia è stato emesso su modulo della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro



recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;

in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);

un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);

la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;

i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05);

non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito.

Il Cliente nelle repliche conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che:

- l'intermediario non ha consegnato alcun prospetto informativo e pertanto l'unico documento dal quale l'investitore poteva desumere i rendimenti era il buono stesso;
- il buono in controversia è stato emesso in data successiva al D.M. 13.06.1986 e nessuna modifica legislativa è intervenuta dopo l'emissione del titolo;
- la mera pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a rendere edotto il consumatore delle modifiche intervenute;
- la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai buoni medesimi (cfr. Cass. SS.UU. n. 13979/2007);
- il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il principio secondo cui, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;

- l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno.

Il cliente richiama alcune decisioni dei Collegi Territoriali, la decisione n.6142/2020 del Collegio di Coordinamento e le decisioni del Collegio ABF di Milano, emesse in proprio favore, già citate in sede di reclamo.

Conclusivamente: insiste per le conclusioni già rassegnate in sede di ricorso.

## DIRITTO

Sulle questioni pregiudiziali, il costante orientamento ABF è nel senso di escludere la fondatezza di entrambe le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.

Quanto alla seconda eccezione che l'intermediario caparbiamente ripropone ogni volta in casi analoghi, nonostante il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.F.P. A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti» è espressamente qualificata come «risparmio postale» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha poi chiarito che: «il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, 6° comma). Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio postale



mediante B.F.P., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura. (Cfr. *ex multis*, Collegio di Roma, n. 1572 del 2013, n. 226 del 2013 e n. 1846 del 2011; decisioni A.B.F., Collegio di Milano, n. 38 del 2012 e n. 315 del 2011; Coll. Milano n. 206/2014; cfr. altresì Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013; Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013 e Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013; nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo. Pertanto, con riferimento ai buoni della serie Q/P, come quello in oggetto, la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta quella stabilita nel timbro apposto alla data della sua emissione successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986; con riguardo ai rendimenti dei primi venti anni ciò non può essere messo in discussione.

Il collegio ricorda che tuttavia la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo, ed osserva, quindi, che nella fattispecie, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento ha pertanto creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si ritiene verificata la eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e originariamente descritte sul titolo stesso.

Gli argomenti sopra indicati costituiscono orientamento consolidato dei Collegi territoriali; non solo: il Collegio di Coordinamento, con decisione n.6142 del 3 aprile 2020, ha ritenuto il descritto consolidato indirizzo dell'ABF meritevole di essere pienamente confermato, anche alla luce della recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, la quale, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo anno al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA